

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 188/CGF – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA CELLENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLENO/VIRTUS CALCIO BOLSENA DEL 12.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010)

Con atto, spedito in data 26.1.2011, la società Polisportiva Celleno ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara (Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010) con il punteggio 0-3; 2) l'ammenda a carico della società ricorrente di € 100,00; 3) l'inibizione del dirigente accompagnatore della società Polisportiva Celleno, Bianchini Plinio, fino al 28.1.2011; 4) la squalifica del calciatore della società Polisportiva Celleno, Fordini Sonni Claudio, per una ulteriore giornata di gara.

Resiste, con memoria difensiva del 4.2.2011, la A.S.D. Virtus Calcio Bolsena.

Il ricorso in epigrafe risulta fondato.

L'art. 22, comma 4, C.G.S. così dispone: *“Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”*.

La norma, sopra riportata, deve essere interpretata nel seguente modo: 1) se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); 2) se, invece, la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata.

Nel caso di cui è giudizio, la gara Viterbo Pool/Celleno dell'8.12.2010, a seguito del provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0); dal che consegue che il calciatore della Polisportiva Celleno, Fordini Sonni Claudio, deve ritenersi avere

scontato la giornata di squalifica, in precedenza irrogatagli, in occasione della predetta gara di campionato.

Al proposito, deve osservarsi come risulti del tutto erronea l'affermazione, compiuta dalla A.S.D. Virtus Calcio Bolsena nella propria memoria difensiva, ovvero che il provvedimento di annullamento definitivo della gara Viterbo Pool/Celleno dell'8.12.2010 sarebbe da individuare nella decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 10.12.2010, con la quale era stata disposta la ripetizione del prefato incontro di calcio; al contrario, deve osservarsi come il predetto provvedimento non abbia mai conseguito il carattere della definitività, essendo stato riformato dalla Commissione Disciplinare Territoriale con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011.

Alla luce di quanto sopra, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale), venendo in rilievo, nel caso di specie, il presupposto revocatorio di cui alla lettera d), seconda parte, del comma 1 dell'art. 39 C.G.S., attesa la evidente sopravvenienza, dopo che la predetta decisione è divenuta inappellabile, di un fatto nuovo (costituito dal conseguimento, da parte della gara Viterbo Pool/Celleno dell'8.12.2010, di un risultato influente agli effetti della classifica, a seguito del provvedimento definitivo, adottato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011), la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte del Giudice Sportivo in ordine alla gara Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Celleno di Celleno (Viterbo) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1 -1, nella gara sopra indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA POLISPORTIVA C.S. PISTICCI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CESARE CIRO SEGUITO GARA COMP. SPORT PISTICCI/BATTIPAGLIESE DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; premesso che:

- la Polisportiva Posticci proponeva ricorso avverso la decisione, pubblicata con Com. Uff. n. 114 del 9.2.2011, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore De Cesare Ciro.

Attraverso i motivi di doglianza, la società ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per eccessività e sproporzione della sanzione allegando altre decisioni di questa Corte che, per fattispecie analoghe, se non addirittura più eclatanti, ha previsto sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore per il quale chiedeva la riduzione della squalifica da 4 a 3 gare.

Tanto premesso, la Corte osserva:

- le deduzioni difensive della reclamante non possono trovare accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore il De Cesare nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita, né l'assenza di conseguenze fisiche, risultando invece provato dal referto arbitrale che il De Cesare lo abbia colpito al torace con due forti gomitate.

Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento.

Quanto invece al comportamento posto in essere nei confronti del Direttore di Gara, lo stesso non si è esaurito nella pronuncia di una sola espressione irrispettosa, come insinuato dalla reclamante, ma si è manifestato in reiterate frasi offensive.

Oltretutto, la condotta del De Cesare supera i fatti oggetto degli scritti difensivi in quanto lo stesso si è reso responsabile di altri episodi quali le minacce rivolte all'avversario nell'episodio delle due gomitate e l'atteggiamento irrisorio tenuto nei confronti della tifoseria avversaria, consistito nell'effettuazione di applausi plateali nell'uscire dal terreno di gioco, con il rischio di creare situazioni di pericolo non controllabili.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. E sotto questo profilo la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente in linea con la gravità degli addebiti attribuiti al De Cesare.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva C.S. Pisticci Calcio di Pisticci (Matera) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.500,00;**

• **1 GARA A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, SEGUITO GARA MIGLIANICO CALCIO/OLYMPIA AGNONESE DEL 13.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011, ha inflitto le sanzioni:

- di disputare una gara a porte chiuse con decorrenza immediata;
- dell'ammenda di €1.500,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta perché durante il secondo tempo dell'incontro Miglianico Calcio/Olympia Agnonese disputatasi il 13.2.2011, dei sostenitori della società sanzionata lanciavano all'indirizzo di un Assistente Arbitrale numerosi sputi che attingevano l'Ufficiale di gara alla schiena e alla nuca e inoltre rivolgevano espressioni gravemente minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale.

Avverso tale provvedimento la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 16.2.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 21.2.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma l'11 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete